


# ~~REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI~~ ~~COLLABORAZIONE AUTONOMA.~~

ALLEGATO L ALLA DELIBERAZIONE G.C.  
N. 82 del 19/05/2008  
di N. 4 fogli



## Articolo 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

## Articolo 2 – Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni ed a conseguire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

## Articolo 3 – Tipologia di incarichi

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte le prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio;
- b) incarichi di ricerca;
- c) consulenze;
- d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.

2. Gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

3. Gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.

4. Le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti.

5. Per incarichi di collaborazione si intendono tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno, soggetto o meno ad I.V.A., che hanno contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.

## Articolo 4 – Esclusioni

1. Il presente disciplinare non si applica:

- a) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, nonché



agli incarichi attinenti l'architettura, l'ingegneria e l'urbanistica, oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);

b) agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;

c) agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

d) agli incarichi riferiti ad attività istituzionali stabilite dalla legge quali, ad esempio, quelli relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

e) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

f) agli incarichi per prestazioni di natura artistica/letteraria che, per loro natura, sono legati alla fama e alla qualità dell'artista e del letterato e non sono quindi fungibili o attribuibili sulla base di criteri comparativi.

2. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità, fino a un massimo di € =1.000,00= al netto degli oneri fiscali.

3. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione nonché, in quanto compatibili, quelle del vigente regolamento comunale per gli acquisti in economia di beni, servizi e lavori, approvato dall'Amministrazione in attuazione dell'art.125 del medesimo D.Lgs n.163/06.

### **Articolo 5 – Presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei funzionari titolari di posizione organizzativa.

2. I suddetti funzionari, in attuazione del Piano Esecutivo di gestione, possono procedere al conferimento di incarichi di collaborazione autonoma solamente se riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Comunale ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

b) deve essere preliminarmente accertata, per mezzo di una reale ricognizione, l'impossibilità oggettiva di utilizzare figure professionali all'interno dell'ente. Il responsabile che conferisce l'incarico dovrà pertanto dare atto, nella determinazione a contrattare, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne;

c) la prestazione oggetto dell'incarico deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;

- d) ~~devono essere preventivamente determinati: contenuti dell'incarico, durata, luogo di svolgimento, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto;~~
- e) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari devono risultare regolarmente acquisiti;
- f) sull'atto di incarico deve essere riportata l'attestazione, da parte del Responsabile del Settore servizi finanziari, circa il rispetto del limite di spesa previsto dalla norma.
3. L'affidamento di incarichi, in assenza della specifica previsione nel programma approvato dal Consiglio Comunale e dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

### **Articolo 6 – Destinatari degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti a esperti di particolare e comprovata specializzazione nel settore di interesse, in possesso di laurea specialistica o laurea magistrale.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività svolte da liberi professionisti, singoli o associati, di comprovata esperienza nel settore, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, laddove si tratti di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione nei medesimi albi o elenchi.
3. Si prescinde altresì dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

### **Art. 7 - Procedure per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi sono di norma conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali degli esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da un eventuale colloquio con i candidati. Nei casi in cui si debba scegliere un libero professionista iscritto ad un albo oppure nei casi in cui il valore della prestazione non sia facilmente predeterminabile, l'incarico può essere conferito previa valutazione, in aggiunta al curriculum professionale, anche delle offerte economiche.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
  - a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare secondo le modalità ritenute più opportune e, comunque, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet dell'ente;
  - b) procedura negoziata fra almeno tre soggetti, con rispetto del principio della rotazione degli incarichi. In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.



3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:

- a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste, il luogo e le modalità di svolgimento;
  - b) i requisiti richiesti;
  - c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
  - d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
  - e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Il responsabile del servizio competente all'affidamento dell'incarico, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi, i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.

**Art. 8 - Conferimento di incarichi senza procedura comparativa**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6, il funzionario responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando le procedure selettive di cui all'art. 7 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate in modo sostanziale le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata e non dipendente da cause imputabili all'Amministrazione, che non consenta l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 7;
- c) quando si tratta di attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale;
- d) quando la prestazione oggetto dell'incarico, per sua natura, può essere resa solo da un soggetto determinato, o richieda competenze specialistiche non comparabili;
- e) quando si tratta di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

**Art. 9 - Contratto di incarico**

1. Il funzionario responsabile stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione professionale;

~~c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;~~

- d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.

2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

#### **Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, il responsabile del servizio competente, in sede di liquidazione del compenso, è tenuto ad attestare, con apposita relazione finale, il conseguimento degli obiettivi a seguito dell'espletamento dell'incarico.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 - Proroga o rinnovo del contratto**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.

2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

#### **Art. 12 - Pubblicità dell'affidamento degli incarichi**

1. Ai fini dell'efficacia del contratto, il responsabile del procedimento è tenuto a pubblicare sul sito web del Comune il relativo provvedimento completo di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso fissato, ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge n. 244/2007.



~~2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto.~~

3. Gli incarichi di importo superiore a 5.000,00 Euro devono essere inviati alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 - comma 173 - della L. 266/2005.

### **Art. 13 - Limiti di spesa**

1. La spesa annua sostenuta per gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento, non può superare il limite fissato dal bilancio di previsione, o sue successive variazioni, ai sensi dell'art. 3 - comma 56 - della L. 244/07 così come sostituito dall'art. 46 comma 3 della Legge 133/2008.

2. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 compete al responsabile del servizio finanziario, contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell'incarico.

3. Ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa da parte del servizio finanziario, l'atto che impegna la spesa deve espressamente specificare se il relativo incarico rientra tra quelli normati dal presente regolamento.

### **Art. 14 - Anagrafe delle prestazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni e ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Ente è tenuto a comunicare al Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

2. L'obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della prestazione.

### **Art. 15 - Comunicazioni obbligatorie**

1. Ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996 come modificato dal comma 1180 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, l'Ente dà comunicazione al Portale del lavoro Veneto "Veneto Lavoro" dell'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione.


### **Art. 16 - Norme finali e di rinvio**

~~1. Il presente regolamento entra in vigore al compimento del decimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio.~~

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogata ogni altra disposizione regolamentare della giunta con esso incompatibile.

3. Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007, entro trenta giorni dalla sua adozione.

4. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.



---

---

---